

ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETT. a), DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma; in particolare:

- ONLUS di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997;
- Associazione di promozione sociale, iscritta nei registri previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 di cui alla legge 383/2000;
- Associazione riconosciuta che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 460/1997;
- Fondazione nazionale di carattere culturale di cui all'art. 3, comma 5, lett. a) della legge n. 244/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Come e quando si presenta domanda

La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente per via telematica, non oltre il 31 marzo 2008, direttamente dai soggetti interessati – abilitati ai servizi Entratel o Fisconline - o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico "Domanda 5 per mille" disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.

Devono presentare la domanda anche i soggetti che già hanno prodotto analoga domanda per essere iscritti negli elenchi del volontariato relativi agli anni precedenti.

A fronte delle domande di iscrizione correttamente presentate ed accolte dal sistema, sarà fornita un'attestazione di avvenuta ricezione riportante, tra l'altro, la denominazione e la sede del soggetto iscritto così come risultanti negli archivi dell'Anagrafe Tributaria.

Tali dati saranno utilizzati per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti che possono partecipare al riparto della quota del 5 per mille.

Nel caso siano state inviate più domande per lo stesso soggetto, sarà

ritenuta valida l'ultima trasmessa e accolta dal sistema.

Qualora una domanda di iscrizione accolta sia stata inviata per errore, è possibile richiederne l'annullamento, sempre entro il 31 marzo 2007, utilizzando le consuete funzioni a disposizione degli utenti abilitati ai servizi telematici Entratel e Fisconline.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Il modello per l'iscrizione all'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille è suddiviso nelle seguenti sezioni:

Dati dell'ente	E' necessario indicare il codice fiscale del soggetto per il quale è presentata la domanda. Non verranno accolte le domande che contengono in questa sezione codici fiscali non registrati o che risultino non più attivi negli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
Tipologia dell'ente	Deve essere barrata la casella relativa alla tipologia del soggetto - fra quelle previste dalla citata lettera a) del comma 5 dell'art. 3, della legge n. 244/2007 e successive modificazioni ed integrazioni - per il quale viene presentata la domanda. E' obbligatorio barrare una sola casella.
Recapiti facoltativi	In questa sezione è possibile indicare l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.
Dati relativi al conto corrente (bancario o postale) NB: campo non obbligatorio	In questa sezione è possibile indicare le coordinate complete (codice IBAN) del conto corrente bancario o postale intestato all'ente beneficiario per consentire l'accredito dell'importo del 5 per mille che verrà destinato all'ente stesso.
Dati relativi al legale rappresentante firmatario	E' obbligatoria la compilazione della sezione in tutte le sue parti: codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale.
Impegno alla presentazione telematica	La sezione è riservata agli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni che presentano la domanda per conto dei loro clienti. In caso di compilazione, è obbligatoria l'indicazione sia del codice fiscale dell'intermediario sia della data dell'impegno a presentare la domanda.

3. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO

L'elenco dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 per mille è formato sulla base delle domande di iscrizione validamente presentate ed accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati.

Il predetto elenco sarà pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 7 aprile 2008 sul sito www.agenziaentrate.gov.it con l'indicazione del codice fiscale, della denominazione e della sede di ciascun soggetto iscritto.

Le correzioni di eventuali errori contenuti nell'elenco potranno essere richieste, non oltre il 14 aprile 2008, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto.

L'elenco dei soggetti iscritti sarà nuovamente pubblicato dalla Agenzia delle entrate sul predetto sito Internet, in una nuova versione depurata degli errori, entro il 18 aprile 2008.

4. CASI PARTICOLARI

- a. Qualora nell'attestazione di avvenuta ricezione si riscontri una denominazione o una sede non aggiornate, è necessario provvedere tempestivamente a comunicare le variazioni occorse, utilizzando i modelli anagrafici, come previsto dalla norma, e ripetere successivamente l'invio della domanda.

In particolare i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare il mod. AA7/9 ? Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche) ? che può essere presentato, oltre che ad un qualunque ufficio dell'Agenzia, anche in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Il modello AA7/9 è disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito dell'Agenzia delle entrate, alla voce modulistica/modelli di dichiarazione.

I soggetti che non sono titolari di partita IVA devono invece utilizzare il mod. AA5/5 ? Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale (soggetti diversi dalle persone fisiche) - che deve essere presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente sulla base del domicilio fiscale. Il modello AA5/5 è disponibile presso il medesimo ufficio.

- b. Qualora la domanda non sia stata accolta perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario rivolgersi ad un qualsiasi

ufficio dell'Agenzia delle entrate (soggetti titolari di partita IVA), ovvero all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente sulla base del domicilio fiscale (soggetti non titolari di partita IVA), al fine di verificare e rimuovere le eventuali anomalie e poter ripetere successivamente l'invio della domanda.

5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE

I legali rappresentanti degli enti regolarmente iscritti devono trasmettere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno – improrogabilmente entro il 30 giugno 2008 – alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

La dichiarazione va resa utilizzando l'apposito modulo all'uopo predisposto ed approvato, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia.

Alla dichiarazione deve essere allegata – come previsto dall'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2008 e l'omesso invio della copia del documento di riconoscimento costituiscono causa di decadenza dal beneficio.